



Notifica nulla ma il decreto ingiuntivo resta efficace

Effetti della notifica nulla, irregolare o inesistente sull'efficacia del decreto ingiuntivo.

La nullità o irregolarità della notifica non rende il **decreto ingiuntivo inefficace** ma può rilevare solo ai fini dell'opposizione tardiva dell'intimato. Difatti, pur essendo la notifica non valida, il creditore ha manifestato con essa la volontà di avvalersi del titolo nei confronti del debitore.

Inoltre, per legge, l'unica ipotesi in cui il decreto ingiuntivo perde efficacia è quella della **mancata notifica nel termine di sessanta giorni** dalla pronuncia (o di novanta se la notifica deve avvenire fuori dal territorio dello Stato) **[1]**.

A questa ipotesi può aggiungersi quella della **notifica inesistente** in quanto questa equivale a mancata notifica.

Tanto è stato confermato da una recente sentenza della **Cassazione [2]** secondo cui *"Il decreto ingiuntivo è inefficace solo nell'ipotesi in cui non sia notificato nei*

termini di cui all'art. 644 c.p.c. e non anche nell'ipotesi di nullità o di irregolarità della notifica avendo, comunque, il creditore manifestato la volontà di avvalersi del titolo".

Sempre secondo tale pronuncia, per la sola ipotesi in cui la nullità o irregolarità della notifica del decreto abbia impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto, è prevista la possibilità di farla valere a mezzo dell'**opposizione tardiva [3]**.

Anche in questo caso però, l'opposizione non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché, se non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del **giudizio di merito**, non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria.

Dunque, riepilogando:

- la **notifica nulla o irregolare** perché effettuata in violazione delle norme previste dal codice di procedura civile (per esempio notifica a persona non idonea a ricevere l'atto oppure senza rispetto dell'ordine tassativo dei luoghi di notifica), non rende il decreto ingiuntivo inefficace ma è utile all'intimato per presentare opposizione tardiva (oltre il termine di 40 giorni) sempre che dimostri il vizio della notifica che gli ha impedito la tempestiva conoscenza dell'atto;
- la **notifica effettuata oltre il termine** previsto dalla legge a far data dall'emissione del decreto ingiuntivo comporta l'inefficacia del decreto stesso ma il creditore può riproporre il ricorso;
- la **notifica inesistente** (cioè quando non vi è alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o luogo presso il quale esso è notificato)

equivale a notifica mai avvenuta e, pertanto, se sono decorsi già sessanta giorni dalla data di emissione, il decreto ingiuntivo perde efficacia.